

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1509 del 18/05/2016
Oggetto	DITTA PAGANI ALAN S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON D.D. 23/04/2015, N. 801, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO/RECUPERO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA DEL PROGRESSO N. 10/12
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1544 del 18/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA PAGANI ALAN S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON D.D. 23/04/2015, N. 801, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO/RECUPERO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) – VIA DEL PROGRESSO N. 10/12.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale 23/04/2015, n. 801, già modificata con D.D. 21/12/2015 n. 2544, con cui la Provincia di Piacenza aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta Pagani Alan alla realizzazione e gestione di un centro di trattamento/recupero - operazioni R3/R12 - e messa in riserva - operazione R13 - in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – via del Progresso n. 10/12;
- l'istanza del 19/02/2016, trasmessa dalla società (incaricata) Eco Consul S.a.s. (assunta al prot. Arpae n. 2072 in data 03/03/2016), con la quale la ditta Pagani Alan ha chiesto una modifica della sopra citata autorizzazione ed in particolare:
 - l'inserimento del nuovo CER 160306 (rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305) per un quantitativo di messa in riserva R13 pari 150 t./anno, istantanea 5 t., e per l'attività di recupero R12 sul medesimo rifiuto pari a 150 t./anno;
 - per i rifiuti in precedenza autorizzati CER 020104, 150101, 150102, 191204, 191207, 200138, 200102, vengono proposte delle variazioni rispetto ai quantitativi istantanei ed annui di messa in riserva R13;

Verificato che nella conferenza di servizi tenutasi in data 14/04/2016, come risulta dal relativo verbale, da parte dei rappresentanti della Ditta è stato altresì richiesto:

“ - di inserire nell'autorizzazione come R13 ed R3 anche il nuovo CER 191201 carta e cartone che, oltre ai CER 191203, 191204 e 191207, deriverà dall'attività di trattamento R12 (selezione meccanica/sconfezionamento) del rifiuto di cui al codice CER 160306. Il CER 191201 verrà stoccato per una quantità massima istantanea di 5t, quella annua sarà pari a 50t così come per il recupero R3. Sempre da parte dei rappresentanti della Ditta viene precisato che il CER 191201 verrà depositato utilizzando parte della zona destinata, nella planimetria allegata all'istanza del 19.02.2016, allo

stoccaggio del CER 150101 che verrà pertanto ridotta e frazionata per consentire l'alloggiamento di entrambe le tipologie di rifiuto (CER 191201 e CER 150101). Da parte dei rappresentanti della Ditta viene anche espresso l'impegno a trasmettere all'Arpa (SAC e Servizio Territoriale) ed al Comune di Monticelli d'Ongina nuova planimetria aggiornata con le proposte di modifica descritte;

- di precisare che le attuali attività ammesse sul CER 150106, vale a dire R13 ed R3, in realtà contemplano anche operazioni R12 di selezione/cernita per separare gli imballaggi non compatibili (CER 191204, 191207 e 191202) con il successivo recupero R3 riferito alla carta e al cartone;

- per ragioni legate all'andamento del "mercato", che attualmente genera una notevole quantità di rifiuti di cui al codice CER 020104, viene prospettata l'esigenza di aumentare le quantità di stoccaggio annuo e trattamento annuo, attualmente pari entrambe a 200t (nell'istanza per lo stoccaggio già si era indicato 500t), a 3.000t sempre per entrambe le quantità;

- di poter utilizzare la macchina compattatrice marca MANNI mod. "PMC-WA-100" e nastro trasportatore modello "T14-P125" anche per il rifiuto di cui al codice CER 150102 per la frazione diversa dagli imballaggi in polistirolo.";

Richiamate le risultanze finali, come sotto riportate, relative alla citata conferenza di servizi del 14/04/2016:

"In ragione di tutto quanto sopra, i membri della conferenza si esprimono favorevolmente rispetto all'istanza di variante all'esame anche con le modifiche indicate dalla Ditta anche in questa sede; rispetto all'autorizzazione in essere D.D. n. 801 del 23/04/2015, come già modificata con D.D. 2544 del 21.12.2015, si riscontra, pertanto, la necessità di:

– sostituire le attuali prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione con le seguenti:

"a) la tipologia dei rifiuti dei quali è ammesso il trattamento (operazioni R3-R12) e messa in riserva (operazione R13) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 – comma 3 – del D. Lgs. n. 152/2006 individuabili all'allegato D del medesimo Decreto con i codici CER e rispettive quantità come da tabella seguente:

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (t/anno)	Quantità a trattamento di recupero diversa (t/anno)	Operazione effettuata
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	30	3.000	3.000	R13 + R12
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	5	150	150	R13 + R12
150101	imballaggi in carta e cartone	10	1000	450	R13+ R3
150102	imballaggi in plastica	30	1000	500	R13 + R12+ R3
150103	imballaggi in legno	10	500		R13

150106	imballaggi in materiali misti	10	1000	500	R13 + R12 + R3 solo per carta e cartone
170405	ferro e acciaio	10	300		R13
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	60	4000	4000	R13 + R12
191201	carta e cartone	5	50	50	R13 + R3
191202	metalli ferrosi	10	100		R13
191204	plastica e gomma	30	100	100	R13+ R12
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	5	100		R13
200102	vetro	5	100		R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	30	1000		R13
160103	pneumatici fuori uso	5	100		R13
	TOT	255	12.500	8.750	

“J) l’operazione R12 sui rifiuti di cui ai codici CER 150106, 160306, 190901 sarà effettuata mediante cernita/selezione, mentre sui rifiuti di cui ai codici CER 020104, 150102, 191204 verrà svolta la compattazione con l’impiego della macchina compattatrice marca MANNI mod. “PMC-WA-100” e del nastro trasportatore modello “T14-P125””;

“s) i materiali ottenuti dall’operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di cui ai codici CER 150101 e 150106 dovranno essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643”;

– inserire la seguente nuova prescrizione:

“u) i rifiuti di cui al codice CER 160306, residui dall’attività di trattamento R12 effettuata sul medesimo CER, dovranno essere stoccati nel previsto cassone metallico e dovranno conservare integro l’imballaggio a diretto contatto con i “prodotti fuori specifica” o “inutilizzati”. “;

Avuto presente che con la nota del 20/04/2016 (assunta al prot. Arpae n. 3992 in data 22/04/2016) con la quale la ditta Pagani Alan ha comunicato la “Variazione di Ragione Sociale” in “Pagani Alan S.r.l.” allegando copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Piacenza e copia di “ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA” redatto dal notaio dott. Alessandro d'Episcopo (Repertorio n. 200 – Raccolta n. 168 – Registrato a Piacenza il 18/04/2016);

Acquisita in data 29/04/2016 dalla Prefettura di Piacenza la “comunicazione antimafia”, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015 e n. 99 del 30/12/2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra descritto, che vi sono le condizioni per assumere il provvedimento richiesto per la modifica dell'attuale autorizzazione:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza del 19/02/2016, trasmessa dalla società (incaricata) Eco Consul S.a.s. (assunta al prot. Arpae n. 2072 in data 03/03/2016), e di modificare come nel seguito l'autorizzazione rilasciata con D.D. 23/04/2015, n. 801, in capo alla ditta **Pagani Alan S.r.l.** (C.F. 01716560337), avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - via del Progresso n. 10/12;
- 2) **stabilire** che le prescrizioni relative all'autorizzazione rilasciata con D.D. provinciale 23/04/2015, n. 801, come modificata con la D.D. provinciale 21/12/2015, n. 2544, e con il presente atto, sono quelle di seguito riportate, che sostituiscono integralmente quelle dettate con i richiamati provvedimenti provinciali:
 - a) la tipologia dei rifiuti dei quali è ammesso il trattamento (operazioni R3-R12) e messa in riserva (operazione R13) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D. Lgs. n. 152/2006 individuabili all'allegato D del medesimo Decreto con i codici CER e rispettive quantità come da tabella seguente:

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (t/anno)	Quantità a trattamento di recupero diversa (t/anno)	Operazione effettuata
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	30	3.000	3.000	R13 + R12
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	5	150	150	R13 + R12
150101	imballaggi in carta e cartone	10	1000	450	R13+ R3
150102	imballaggi in plastica	30	1000	500	R13 + R12+ R3
150103	imballaggi in legno	10	500		R13
150106	imballaggi materiali misti in	10	1000	500	R13 + R12 + R3 solo per carta e cartone
170405	ferro e acciaio	10	300		R13

190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	60	4000	4000	R13 + R12
191201	carta e cartone	5	50	50	R13 + R3
191202	metalli ferrosi	10	100		R13
191204	plastica e gomma	30	100	100	R13+ R12
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	5	100		R13
200102	vetro	5	100		R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	30	1000		R13
160103	pneumatici fuori uso	5	100		R13
	TOT	255	12.500	8.750	

- b) i lavori di realizzazione delle opere dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione e gli stessi dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla medesima data. La Ditta dovrà inviare a questa Struttura SAC ed al Comune di Monticelli d'Ongina apposita comunicazione dell'inizio (con almeno una settimana di anticipo) e della fine dei lavori;
- c) in fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995, n. 447, e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i.. In caso si verifichi la necessità di superare tali limiti potrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla D.G.R. n. 45/2002;
- d) sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia sismica, in materia di sicurezza degli impianti e dalle norme tecniche per le costruzioni;
- e) le terre e rocce da scavo ed i rifiuti eventualmente derivanti dall'attività di cantiere dovranno essere recuperati/smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- f) dovrà essere comunicata a questa Struttura SAC ed al Comune di Monticelli d'Ongina la data effettiva di inizio dell'esercizio dell'impianto e l'attività di gestione dell'impianto potrà essere svolta solo nel tempo di riferimento diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed in coerenza con le previsioni progettuali;
- g) i rifiuti ammessi alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12 ed R3 ed i relativi quantitativi massimi di stoccaggio e di trattamento (istantaneo ed annuo) sono quelli indicati nella tabella più sopra riportata;
- h) il rifiuto di cui al codice CER 190901, proveniente principalmente dalle griglie posizionate in corrispondenza degli sbarramenti sul fiume Po della centrale idroelettrica di Isola Serafini e costituito prevalentemente da legno e plastica, potrà essere sottoposto all'operazione di recupero R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11". Per tale rifiuto è prevista la cernita/selezione da cui verranno ottenuti i rifiuti di cui ai Codici CER 191204 "plastica e gomma" e CER 191207 "legno diverso da quello di cui alla voce 191206", che verranno successivamente inviati presso centri di recupero;
- i) il rifiuto di cui al codice CER 150102 "imballaggi in plastica" potrà essere sottoposto all'attività di recupero R3, al fine di ottenere materie prime da conferire alle aziende di lavorazione di materie plastiche, così come definito al punto 6.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - del D.M. 05/02/1998 s.m.i.. In particolare tale operazione potrà essere effettuata esclusivamente su imballaggi di

polistirolo che potranno diventare materiali (polistirene espanso compattato di riciclo di tipo A) se conformi ai requisiti della norma UniPLAST-Uni 10667. Per le operazioni di recupero R3 è previsto l'utilizzo della compattatrice marca "ARDEN INDUSTRY" modello "CP 370";

- j) l'operazione R12 sui rifiuti di cui ai codici CER 150106, 160306, 190901 sarà effettuata mediante cernita/selezione, mentre sui rifiuti di cui ai codici CER 020104, 150102, 191204 verrà svolta la compattazione con l'impiego della macchina compattatrice marca MANNI mod. "PMC-WA-100" e del nastro trasportatore modello "T14-P125";
 - k) i rifiuti dovranno essere gestiti secondo i flussi e le aree di destinazione individuati nella planimetria allegata all'istanza ed alla successive integrazioni;
 - l) dovranno essere opportunamente delimitate le varie aree di stoccaggio dei rifiuti, così da renderli immediatamente identificabili, mediante l'apposizione di idonea cartellonistica;
 - m) dovranno essere stoccati in idonei contenitori, debitamente contrassegnati, i rifiuti prodotti dall'attività di selezione e cernita, che dovranno essere periodicamente (nel rispetto della tempistica prevista per il deposito temporaneo, art. 183 - comma 1) - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006) inviati presso centri di smaltimento autorizzati;
 - n) i reflui di scarico derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti (convogliati mediante apposite caditoie a pavimento) andranno raccolti e stoccati all'interno della prevista cisterna a doppia camera da 2000 litri idonea all'interro, per essere successivamente smaltiti come rifiuto;
 - o) le materie prime prodotte dovranno essere fisicamente separate dai rifiuti presenti nel centro e stoccate in modo da essere immediatamente identificabili;
 - p) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3, effettuata esclusivamente su imballaggi di polistirolo, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma UniPLAST-Uni 10667, relativamente al "polistirene espanso compattato di riciclo di tipo A";
 - q) dovrà essere assicurata la corretta tenuta del sistema di registrazione (registro di carico e scarico rifiuti e registri di linea), che potrà essere gestito anche in modalità informatica, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti dalla fase di presa in carico alla fase di conferimento come rifiuto, materiali o End of Waste;
 - r) nel caso la Ditta intenda svolgere l'attività utilizzando contemporaneamente la pressa e la compattatrice, dovrà darne comunicazione questa Struttura SAC ed al Comune di Monticelli d'Ongina, allegando gli esiti della relativa verifica acustica-strumentale, come previsto al comma 4 dell'art. 6 della D.G.R. 14.04.2004, n. 673, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limiti differenziali nell'ambiente abitativo più prossimo all'Azienda;
 - s) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di cui ai codici CER 150101 e 150106 dovranno essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - t) i rifiuti di cui al CER 200102 potranno essere ricevuti solo in quanto rifiuti speciali restando esclusa la possibilità di conferimento al centro di messa in riserva e trattamento di rifiuti urbani
 - u) i rifiuti di cui al codice CER 160306, residui dall'attività di trattamento R12 effettuata sul medesimo CER, dovranno essere stoccati nel previsto cassone metallico e dovranno conservare integro l'imballaggio a diretto contatto con i "prodotti fuori specifica" o "inutilizzati";
- 3) **stabilire** che, a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate all'atto autorizzativo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere all'aggiornamento della garanzia finanziaria, anche come integrazione di quella precedentemente prestata e con riferimento alla nuova Società, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo

di validità della garanzia stessa

- 4) **quantificare** in € **140.700,00** l'importo della nuova garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., come sotto specificata:
 - punto 5.2.1 (messa in riserva R13) in € 35.700,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio 255 t. x 140,00 €/t. = € 35.700,00);
 - punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) in € 105.000,00 (potenzialità massima di trattamento 8750 t./anno x 12,00 €/t. = € 105.000,00);
- 5) **informare** che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
 - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 6) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **sogetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 7) **evidenziare** che la garanzia finanziaria di cui ai precedenti punti dovrà essere prestata entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - della presente modifica dell'autorizzazione in caso di inadempienza, e dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione stessa maggiorata di 2 anni (quindi fino al 30/04/2027);
- 8) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Struttura SAC, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 9) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 10) **confermare**, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto e per le prescrizioni già ottemperate/attuate, quanto già previsto nella D.D. provinciale 23/04/2015, n. 801, e D.D. provinciale 21/12/2015, n. 2544
- 11) **dare atto** infine che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.